



Consorzio del Mincio

ENTE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO E UTILIZZAZIONE IDRICA

Via Principe Amedeo, 29 – MANTOVA

Tel. 0376403155

E-mail cmincio@libero.it - Pec consorziodelmincio@pec.it

Codice fiscale 80014890208



REGOLAMENTO ELETTORALE CONSORTILE

Integrazione, a sensi art. 22, al Reg. Elettorale Regionale n.1/2012 approvato con D.G.R. IX/3565 del 6/6/2012.

Adottato con delibera di C.d.A. n. 16 del 31 maggio 2023.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno lo scopo di integrare le disposizioni contenute nel regolamento regionale n°1/2012 approvato con D.G.R. IX/3565 del 6 giugno 2012 recante la disciplina del procedimento elettorale dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 31/2008 e dell'articolo 2 della l.r. 25/2011.

Art. 2

Diritto ed esercizio di voto

1. Per l'elezione del rappresentante dell'Assemblea di cui all'art. 9 lettera c) dello Statuto consortile approvato con D.G.R. n. XI/730 del 05/11/2018, hanno diritto al voto tutti i titolari di utenze di derivazione idrica diversi dai Consorzi di Bonifica di 1° grado nonché dai produttori idroelettrici, iscritti nel catasto del Consorzio e tenuti al pagamento dei contributi consortili imposti dal Consorzio stesso i sensi dell'art. 90 della l.r. 31/2008.
2. L'Assemblea dei consorziati si svolgerà separatamente presso la sede del Consorzio o altro luogo indicato nella lettera di convocazione che sarà inviata a firma del Presidente in carica, su delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno 30 gg. prima del termine di scadenza della tornata amministrativa del presente Consorzio.
3. L'avviso di convocazione per la partecipazione all'Assemblea verrà trasmesso ai consorziati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. L'avviso dovrà indicare la data e l'ora di convocazione nonché il numero di voti attribuiti al singolo consorziato.
4. Agli aventi diritto al voto verrà attribuito un numero di voti, con riferimento ai gradi di contribuzione risultanti dai ruoli dell'esercizio in corso al momento delle elezioni, secondo i seguenti criteri:
 - a) consorziati utenti di derivazioni irrigue (esclusi i Consorzi di bonifica):
 - sino a 100 gradi voti 1
 - da 101 a 500 gradi voti 2
 - da 501 a 1.000 gradi voti 3
 - oltre 1.000 gradi voti 4
 - b) consorziati utenti di derivazioni industriali (esclusi gli idroelettrici):
 - sino a 1.000 gradi voti 1
 - da 1.001 a 2.000 gradi voti 2
 - da 2.001 a 5.000 gradi voti 3
 - oltre 5.000 gradi voti 4
5. I reclami contro l'attribuzione dei voti dovranno essere diretti al Presidente mediante raccomandata A.R. entro i 20 giorni precedenti la data delle elezioni. Il Presidente si pronuncerà sui reclami con motivato provvedimento da comunicare ai ricorrenti almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 3

Svolgimento dell'Assemblea

1. Prima di poter esprimere il proprio voto, per poter ricevere la scheda per la votazione, ogni soggetto avente diritto al voto dovrà identificarsi presso il seggio elettorale esibendo proprio documento di identità in corso di validità.
2. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consorzio con l'assistenza del segretario e di due scrutatori designati dall'Assemblea stessa prima dell'inizio delle operazioni.
3. Le operazioni di voto inizieranno e si chiuderanno nei termini prestabiliti.
4. Ad ogni avente diritto al voto verrà distribuito un numero di schede di valore unitario pari al numero di voti assegnato; su ogni scheda potrà essere votato un solo candidato.
5. Lo scrutinio avrà luogo immediatamente.
6. Risulterà eletto dall'Assemblea il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà immediatamente ad una elezione di ballottaggio. Ove permanga la parità si intenderà eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuzione.
7. Le votazioni saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.
8. La proclamazione dell'eletto verrà effettuata dal Presidente entro 8 giorni dalla data dell'Assemblea.

Art. 4

Deleghe

Le persone fisiche aventi diritto al voto possono farsi sostituire da altro utente, avente anch'egli diritto al voto mediante delega da presentarsi al momento del voto corredata da copia fotostatica del documento d'identità del delegante.

In caso di comunione di proprietà il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale sia stata conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestato nella corrispondente concessione di derivazione idrica. Dovranno nel caso essere allegate copie fotostatiche dei documenti d'identità dei deleganti.

Per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante, salvo che l'organo statutariamente competente abbia a delegare altro componente della medesima utenza. La legale rappresentanza sarà documentata con atto sottoscritto e autocertificato. Dovrà nel caso essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del delegante.

Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione controllata il diritto di voto è esercitato dal curatore o dal commissario giudiziale. In ogni caso dovrà essere prodotta idonea documentazione.

Non possono essere conferite deleghe né ai componenti degli organi consortili né ai dipendenti del Consorzio.

Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe a favore di un solo soggetto.

Tutte le deleghe ed i titoli di legittimazione devono essere consegnati alla segreteria del Consorzio prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Il presidente dovrà accertarne la validità prima della consegna della/e scheda/e di votazione.

Art. 5

Diritto di elettorato passivo

Possono essere eletti dalle Assemblee quali componenti il Consiglio di Amministrazione solo gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto. Per le comunioni e per le persone giuridiche sarà eleggibile la persona legittimata ad esprimere il voto.

Art. 6

Materiale elettorale

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali è previsto l'utilizzo del seguente materiale:

- Modello di scheda di votazione;
- Modello di delega in caso di comunione;
- Modello di delega in caso di persona fisica;
- Modello di dichiaraz. sost. di certificazione di legale rappresentante di persona giuridica;
- Modello di delega in caso di persona giuridica.